



Studi Urbinati, A

Scienze giuridiche, politiche ed economiche

Journal homepage: <https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A/index>

ISSN: 2464-9325; e-ISSN: 1825-1676



CITATION

Agnati, U. (2025). Il residuo della libertà. *Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*.
<https://doi.org/10.14276/1825-1676.5026>

DOI

10.14276/1825-1676.5026

RECEIVED

ACCEPTED

PUBLISHED

22.09.2025

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Il residuo della libertà

Ulrico Agnati (Università degli Studi di Urbino)

ulrico.agnati@uniurb.it



1906
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

SBA
SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENE

ULRICO AGNATI*

IL RESIDUO DELLA LIBERTÀ

Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale.
(Corte Costituzionale, sent. 349/1993)

Intorno alla metà di giugno 2024, insieme a Daniela Pajardi e al Direttore, alle Colleghe e ai Colleghi di Studi Urbinati, abbiamo iniziato a ragionare sul tema del carcere¹.

A giugno 2024 erano 44 i detenuti che si erano tolti la vita dall'inizio dell'anno; di questi 16 erano in attesa di giudizio. Dieci giorni fa, il 18 novembre, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, attingendo ai dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha aggiornato il Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024: sono stati registrati 76 suicidi e 18 decessi per cause da accertare².

Il suicidio in carcere è un dramma evidente; esso coinvolge anche gli agenti della polizia penitenziaria, tra i quali, in media, si registrano ogni anno 7 suicidi. La carenza dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria è stimata intorno ai diciottomila agenti mancanti. Tra i detenuti, invece, si contano circa quindicimila detenuti in sovrannumero rispetto ai posti disponibili.

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

¹ Pubblico con minime modifiche la mia breve introduzione al convegno *In carcere. Criticità riflessioni proposte*, pronunciata il 27 novembre 2024 nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

² Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Riccardo Turrini Vita, Irma Conti, Mario Serio.

Raccolta e analisi dati a cura di Giovanni Suriano (GNPL); fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap)

Osservatorio penitenziario (GNPL) *Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024* (aggiornamento 18 novembre 2024).

Qualche settimana fa, alla fine di ottobre 2024, l'Associazione Antigone ha comunicato che sono stati superati i sessantaduemila detenuti nelle carceri italiane, mai così tanti dal 2013, anno nel quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza Torreggiani, condannò l'Italia per i trattamenti inumani e degradanti inflitti nelle nostre strutture penitenziarie.

Il ministero della Giustizia comunica che sono disponibili posti per 51.196 detenuti; tuttavia, più di 4.445 di questi posti non sono utilizzabili nella realtà e, sempre usando i dati forniti da Antigone che ha ispezionato 73 istituti, 23 di queste strutture contengono celle che non garantiscono i 3 metri quadrati per detenuto, parametro minimo. Al riguardo i Tribunali di Sorveglianza si sono espressi riconoscendo una violazione grave dei diritti fondamentali della persona. In spazi insufficienti la mera presenza dell'altro diviene tortura continua.

Nei fatti quindicimila persone sono in carcere senza che ci sia per loro un posto conforme a quanto stabilito, rendendo per tutti i carcerati la situazione estremamente difficile. Così nel solo 2023, sono state presentate 9.574 istanze per ottenere sconti di pena in ragione delle condizioni detentive; di esse sono state esaminate 8.234 e ne sono state accolte più della metà – il 57,5% (cioè 4.731 istanze).

Siamo pronti per subire una nuova condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, soprattutto, vediamo una crisi montante del sistema carcerario: il carcere è un luogo invivibile per i detenuti, per la polizia penitenziaria e per i professionisti che vi operano, e compromette alla radice l'efficacia rieducativa della detenzione prevista dalla Costituzione della Repubblica italiana.

La stessa idea di rieducazione è in discussione quando metà dei carcerati è in attesa di giudizio, quando metà dei processi celebrati terminano con un'assoluzione e quando la pena dell'ergastolo è invocata e moltiplicata e inflitta³, mostrando una risposta penale giustizialista e securitaria, che configura un diritto penale ispirato alla regola del taglione.

³ Al riguardo i dati, che riprendo da D. GALLIANI, *Ergastolo e diritto alla Speranza*, Torino 2024, 321, sono eloquenti: in Italia tra il 1955 e il 1974 sono stati perpetrati ogni anno in media 490 omicidi e, sempre in media annualmente venivano sentenziati 4,5 ergastoli. Tra il 2000 e il 2019 la media annuale di omicidi è incrementata, con 551 reati, ma le sentenze che comminano ergastoli annualmente sono aumentate in maniera sproporzionata, di ben 25 volte, essendo 138,5 la media annuale di condanne all'ergastolo.

La rieducazione riguarda gli spazi, ma anche l'abitare gli spazi del carcere, le attività che si svolgono al suo interno, le relazioni che si costruiscono e le personalità che vengono modellate da tali relazioni. Con un apparente paradosso: è necessario che il carcere sia meglio pensato, abitato e vissuto del mondo esterno, perché per chi è finito in carcere il mondo esterno non ha funzionato.

Questo convegno, organizzato insieme a Daniela Pajardi, Delegata Rettorale per il Polo Universitario Penitenziario dell'Ateneo di Urbino presso la Casa di reclusione di Fossombrone, che verrà anche arricchito nella versione scritta su Studi Urbinati da altri contributi non presentati al convegno, intende riflettere in un contesto scientifico e mettendo a confronto diverse posizioni, idee e professionalità, sulle criticità del sistema carcerario e ragionare insieme sulle cause e le possibili soluzioni o almeno su possibili contributi capaci di produrre alcuni cambiamenti che muovano nella giusta direzione, che è semplicemente quella indicata nella Carta costituzionale⁴.

⁴La Corte costituzionale, presieduta da F.P. Casavola, nella sentenza 349/1993 ha scritto, tra l'altro: "4.2. - Va tenuto fermo, in primo luogo, che la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che, com'è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta (v. sentt. n. 204 del 1974, n. 185 del 1985, n. 312 del 1985, 374 del 1987, n. 53 del 1993). Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, dal principio accolto nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità", discende direttamente quale ulteriore principio di civiltà che a colui che subisce una condanna a pena detentiva "sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca" (v. sent. n. 114 del 1979). In breve, la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale. Da ciò consegue che l'adozione di eventuali provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione".